



ASSOLOMBARDA  
Confindustria Milano Monza e Brianza

# Agevolazioni fiscali per gli investimenti in start up innovative

Lombardy Open Innovation Day Life Science

Speaker

Carmen Giugno - Fisco e Diritto d'Impresa

6 luglio 2017



# Agevolazioni fiscali per i soggetti che investono in start up innovative

(D.L. 179/2012, art. 29)



## Agevolazioni fiscali per le persone fisiche

- **Detrazione Irpef** pari al **30%** (fino al 2016: 19%\*) delle somme investite nel capitale sociale di una o più start up innovative e mantenute per almeno **3 anni**
  - \* 25% per gli investimenti in start up innovative a vocazione sociale o operanti in ambito energetico
- **Investimento massimo agevolabile** pari a € 1 milione (fino al 2016: € 0,5 milioni) per ciascun periodo d'imposta (in capo a ciascun investitore e per tutti gli investimenti effettuati)
- **Risparmio Irpef massimo** =  $30\% \times 1.000.000 = 300.000$  € l'anno
- **Detrazione «incapiente»** può essere utilizzata ad abbattimento dell'Irpef negli anni successivi ma non oltre il terzo



## Agevolazioni fiscali per le società

- **Deduzione Ires** pari al **30%** (fino al 2016: 20%\*) delle somme investite nel capitale sociale di una o più start up innovative e mantenute per almeno **3 anni**  
\* 27% per gli investimenti in start up innovative a vocazione sociale o in ambito energetico
- **Investimento massimo agevolabile** pari a € 1,8 milioni per ciascun periodo d'imposta (in capo a ciascun investitore e per tutti gli investimenti effettuati)
- **Risparmio Ires massimo** =  $24\% \times 30\% \times 1.800.000 = 129.600 \text{ € l'anno}$
- **Deduzione «incapiente»** può essere utilizzata ad abbattimento della base imponibile Ires negli anni successivi ma non oltre il terzo

## Investimento massimo agevolabile e aliquote di agevolazione - Riepilogo

Investitore	Investimento massimo agevolabile		Aliquota di agevolazione	
	Fino al 2016	Dal 2017	Fino al 2016	Dal 2017
Soggetto Irpef	500.000	1.000.000	19% (25% per investimenti in start up innovative a vocazione sociale o in ambito energetico)	30%
Soggetto Ires	1.800.000	1.800.000	20% (27% per investimenti in start up innovative a vocazione sociale o in ambito energetico)	30%



## Soggetti esclusi dalle agevolazioni - Norma antielusiva

Sono esclusi dall'agevolazione:

- i soggetti che sono a loro volta start up innovative
- gli Oicr e le società di capitali che investono prevalentemente in start up innovative
- gli incubatori certificati

L'esclusione serve a evitare le cd. «detassazioni a catena»

**Esempio** (situazione che si vuole evitare)



Si vuole evitare che a fronte di un'unica immissione di capitale iniziale (fatta da Alfa) ci sia un duplice beneficio (sia per Alfa che per Beta)



La start up innovativa non può ricevere più di **15 milioni di €** di investimenti agevolabili su un arco temporale di 5 anni (fino al 2014: € 2,5 milioni l'anno) in conformità con la disciplina comunitaria sugli Aiuti di Stato per gli investimenti in capitale di rischio.



## Investimenti agevolabili (diretti e indiretti)

Sono agevolabili:

- sia gli investimenti **diretti** in start up innovative
- sia gli investimenti **indiretti** in Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) oppure altre società di capitali che investono prevalentemente\* in start up innovative (c.d. «intermediari qualificati»)

\* il requisito della prevalenza sussiste se, al termine del periodo d'imposta in cui è stato fatto l'investimento, l'intermediario qualificato (OICR o altra società) detiene azioni o quote di start up innovative in misura almeno pari al 70% del valore complessivo dei loro investimenti in strumenti finanziari. Per valore si intende il costo di acquisto dei titoli, al loro di eventuali svalutazioni.



## Investimenti agevolabili

Sono agevolabili:

- ❑ i **conferimenti in denaro** iscritti alla voce del capitale sociale o della riserva sovrapprezzo azioni o quote
  - delle start up innovative
  - o delle società che investono prevalentemente in start up innovative

Sono agevolabili sia i conferimenti in sede di costituzione della start up innovativa sia quelli effettuati in sede di aumento del capitale sociale.

- ❑ gli investimenti in **quote** degli OICR che investono prevalentemente in start up innovative



I conferimenti da parte di soggetti che **già possiedono partecipazioni**\* sono agevolabili purché siano rispettate alcune condizioni:

- l'importo totale degli investimenti agevolati ricevuti dalla start up non devono superare i 15 milioni
- la possibilità di investimento deve essere prevista dal piano aziendale iniziale
- la start up non deve diventare collegata di un'altra impresa

\* Questa regola è contenuta nell'art. 5 del Decreto 25 febbraio 2016. In precedenza erano esclusi dall'agevolazione i conferimenti effettuati dai soggetti che, prima di effettuare l'investimento, già possedevano nella start up una partecipazione superiore al 30%



## Ambito temporale

- Inizialmente agevolazione «temporanea»: agevolabili solo gli investimenti effettuati negli anni **2013**, **2014**, **2015** e **2016** previa autorizzazione della Commissione europea (Decisioni del 5 dicembre 2013 e del 14 dicembre 2015)
- **Dal 2017** (Legge di bilancio 2017) l'agevolazione è diventata «strutturale» ed è stata autorizzata dalla Commissione europea con Decisione del 19.6.2017.
- Sono agevolabili gli investimenti effettuati nei **5 anni** di regime agevolato.
- Gli investimenti rilevano nel periodo d'imposta in cui avviene il deposito presso il Registro delle imprese dell'atto costitutivo o della delibera di aumento del capitale sociale



Al termine del periodo agevolato di 5 anni la start up innovativa, se continua a caratterizzarsi per una significativa componente di innovazione, può iscriversi alla sezione speciale delle **PMI innovative** alle quali si applicano le stesse agevolazioni fiscali delle start up innovative (D.L. 3/2015, art. 4).  
Le agevolazioni fiscali per le PMI innovative non sono state però ancora attuate né autorizzate dalla Commissione europea.



## Documentazione da rilasciare agli investitori

La start up innovativa rilascia agli investitori:

- una certificazione in cui attesta l'**entità dell'investimento** e di non avere superato il limite dei **15 € mil** di conferimenti ricevuti, entro 60 giorni dal conferimento
- copia del **piano di investimento** (business plan)
- per gli investimenti in start up innovative a vocazione sociale e in start up innovative in ambito energetico, una certificazione in cui attesta l'**oggetto** della propria attività

Se l'investimento viene effettuato indirettamente attraverso un «intermediario qualificato» (OICR o altre società di capitali), tale soggetto deve certificare anche che il **70%** dei suoi investimenti è effettuato in start up innovative.




## Decadenza dalle agevolazioni

L'investitore decade dall'agevolazione se **entro 3 anni** dall'effettuazione dell'investimento si verifica:


- la **cessione**, anche parziale, a titolo oneroso della partecipazione
- la **riduzione del capitale sociale** o la ripartizione delle riserve costituite con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start up innovative
- il **recesso** o l'**esclusione** degli investitori
- la perdita da parte della start up innovativa **di uno dei requisiti** (cumulativi o alternativi). Non costituisce causa di decadenza dalle agevolazioni fiscali il superamento della soglia dei 5 milioni di Valore della produzione e la quotazione su un sistema multilaterale di negoziazione

## Distribuzione start up innovative per tipologia di soci (su 6.503 start up al 31.10.2016)



Fonte: elaborazione su dati info Camere


## Investimenti agevolati (diretti) di persone fisiche e persone giuridiche in start up innovative (anni 2013 e 2014)



*Fonte: elaborazione su dati Agenzia delle Entrate.*

*Non sono disponibili dati più recenti in quanto l'Agenzia rende pubblici i dati delle dichiarazioni fiscali a distanza di circa 18 mesi dalla chiusura del periodo d'imposta di riferimento.*

## Investimenti agevolati (diretti e indiretti) di persone fisiche e persone giuridiche in start up innovative (anno 2014)



Fonte: elaborazione su dati Agenzia delle Entrate.

# Cessione delle perdite delle start up a società «sponsor»

(Legge di bilancio 2017, art. 1, c. 76-80)



## In cosa consiste l'agevolazione

Possibilità per le **start up** (innovative e non) di **cedere**, dietro **remunerazione**, le **perdite** realizzate nei primi tre esercizi a società quotate che hanno nelle stesse start up partecipazioni almeno pari al 20% del capitale sociale (c.d. «**società sponsor**»).

Come riportato nella Relazione tecnica alla Legge di bilancio 2017, la **finalità** della norma è stimolare il mercato italiano dei capitali.

In assenza di una norma sulla decorrenza, si ritiene che questa nuova disposizione si possa applicare **dal 2017**.

L'agevolazione non è compatibile con i regimi della trasparenza e del consolidato.



## Presupposti soggettivi

- La **società sponsor** (cessionaria) deve:
  - essere **quotata** in un mercato o in un sistema multilaterale di negoziazione di uno Stato dell'Unione Europea o dello SEE (oppure controllata direttamente o indirettamente da una società quotata)
  - avere nella start up una **partecipazione** con diritto di voto e diritto agli utili almeno pari al **20%** (al termine del periodo d'imposta per il quale ci si avvale della cessione delle perdite)
- La **start up** (cedente) deve svolgere una nuova attività produttiva e non deve avere come attività prevalente quella immobiliare
- La società sponsor e la start up devono avere **esercizi sociali coincidenti**



## Presupposti oggettivi e modalità di cessione

Le perdite cedibili sono quelle realizzate nei **primi tre periodi d'imposta** (Tuir, art. 84, c.2) dalla start up. Le perdite devono essere cedute per il loro **intero** ammontare.

L'Agenzia delle Entrate dovrà chiarire se sono cedibili anche le perdite realizzate prima del 2017.

La perdita relativa ad un periodo d'imposta (es. 2017) è utilizzabile dalla società sponsor in diminuzione del reddito dello **stesso periodo d'imposta** (2017) con possibilità di riporto in avanti in caso di incapacienza.

La cessione della perdita deve avvenire con le stesse modalità previste per la **cessione dei crediti d'imposta** (D.P.R. 602/73, art. 43 bis) mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata con notifica all'AdE e deve perfezionarsi entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui le perdite vengono utilizzate



## Remunerazione del vantaggio fiscale

La società sponsor deve remunerare la start up del vantaggio fiscale ricevuto con un corrispettivo calcolato applicando alle perdite trasferite l'aliquota Ires relativa al periodo d'imposta cui si riferiscono le perdite:

**Corrispettivo per le perdite 2017 = perdite x 24%**

Il pagamento del corrispettivo deve avvenire **entro 30 giorni** dal termine di versamento del saldo Ires relativo al periodo d'imposta per il quale è stata utilizzata la perdita.

Tale corrispettivo non concorre alla formazione del reddito imponibile Ires della società sponsor (idem per la start up)

## Esempio - Cessione perdite 2017

Una start up costituita l'1.1.2017 intende cedere perdite pari a **100**, realizzate nel **2017**, ad una società sponsor che intende acquistarle per abbattere il reddito pari a **120** prodotto nello stesso periodo.

Verificata la sussistenza dei presupposti soggettivi, la cessione delle perdite può avvenire se:

- la società sponsor paga un **corrispettivo** pari a 24 ( $= 24\% \times 100$ ) entro 30 giorni dal termine di versamento del saldo Ires 2017 ovvero entro il 30.7.2018
- l'operazione di cessione **si perfeziona** entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2017 ovvero entro il 30.9.2018



ASSOLOMBARDA

# Grazie per l'attenzione

Carmen Giugno - tel. 02.58370.396  
carmen.giugno@assolombarda.it

[www.assolombarda.it](http://www.assolombarda.it)  
[www.farvolaremilano.it](http://www.farvolaremilano.it)  
[www.assolombardanews.it](http://www.assolombardanews.it)  
 @assolombarda  
 company/assolombarda  
 AssolombardaTV  
 @assolombarda